



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione

" E. Mattei "

VIESTE (FG)



Al Personale docente

e p.c. Al DSGA

SEDE

Al sito web

All'Albo

OGGETTO: Attribuzione permessi brevi (art. 16 CCNL) – Personale docente

Si ricorda che il permesso breve viene attribuito dal Dirigente Scolastico, compatibilmente alle esigenze di servizio, e se la domanda è avanzata per esigenze personali.

Tale permesso, che per il docente non può avere una durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero individuale e in ogni caso non può superare mai le 2 ore giornaliere, è subordinato, per i docenti, alla **possibilità di avere docenti a disposizione per garantire la sostituzione**.

L'attribuzione è subordinata ad oggettive e plausibili esigenze di servizio, che obbligano la scrivente a prendere la decisione di attribuire o non attribuire il permesso al docente che ne faccia legittima richiesta.

In caso di attribuzione di tale permesso il docente, dovrà recuperare, le ore di permesso attribuitegli; entro i 60 giorni lavorativi successivi, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Il comma 4 dell'art. 16 del CCNL 2006-2009, afferma che nel caso in cui non sia possibile il recupero per un problema imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Si ricorda che il dipendente può chiedere in un anno, **al massimo lo stesso numero di ore che svolge settimanalmente nella scuola**. Il permesso breve è richiedibile sia dal personale a tempo indeterminato e sia a tempo determinato, che godono, in questo caso, degli stessi diritti.

Si precisa che il permesso deve, al pari di altri, essere richiesto con il dovuto anticipo e non si può addurre a sostegno della richiesta una sostituzione già prestata.

Al fine di regolamentare si invitano i docenti che abbiano già usufruiti di permessi brevi di compilare, l'allegata "Comunicazione di recupero", e consegnarla nell'ufficio dei collaboratori del dirigente.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Etorina Tribò

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IPEOA ENRICO MATTEI**

Oggetto – *Comunicazione di recupero di permesso breve*¹

Il/La sottoscritto/a ,
nato/a a (.....), il
in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato
 docente a tempo determinato

COMUNICA

di recuperare in data le n..... ore di permesso breve,
usufruite il giorno

oppure

di aver recuperato in data le n..... ore di permesso breve,
usufruite il giorno

Vieste,
(data)

.....
(firma)

VISTO

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Etorina Tribò

¹ ART. 16 – PERMESSI BREVI – CCNL 29/11/2007